REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, l'applicazione di coefficienti all'importo dell'aiuto per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ha evidenziato la necessità di fissare, relativamente alle concentrazioni più basse e più elevate, coefficienti maggiormente connessi con il tenore di estratto secco dei prodotti in causa ; che è altresì opportuno fissare, per l'applicazione dei suddetti coefficienti ai prodotti in questione, un rapporto massimo tra il peso netto ed il peso semilordo secondo i vari imballaggi ;

considerando che, data la varietà dei calibri commerciali per le prugne secche, il relativo aiuto alla produzione dev'essere fissato per un prodotto esattamente definito nelle sue caratteristiche commerciali ; che occorre pertanto stabilire i coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto, onde tener conto delle differenze esistenti rispetto ai calibri ; che, poiché tale varietà di calibri è dovuta alla materia prima, è necessario applicare gli stessi coefficienti al prezzo minimo da pagare al produttore ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i coefficienti da applicare

— all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori sono indicati nell'allegato I ;

— all'aiuto alla produzione per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori sono indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

ALLEGATO I

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori (1)

Tenore di estratto secco		Imballaggi immediati di 1,5 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
12	14	52	54,6	57,2	59,8	62,4
14	16	58	60,9	63,8	66,7	69,6
16	18	64	67,2	70,4	73,6	76,8
18	20	70	73,5	77,-	80,5	84,-
20	22	78,3	82,2	86,1	90,0	94,0
22	24	83,6	87,8	92,0	96,1	100,3
24	26	88,9	93,3	97,8	102,2	106,7
26	28	94,2	98,9	103,6	108,3	113,0
28	30	100,-	105,-	110,-	115,-	120,-
30	32	106,-	111,3	116,6	121,9	127,2
32	34	112,-	117,6	123,2	128,8	134,4
34	36	118,-	123,9	129,8	135,7	141,6
36	38	124,-	130,2	136,4	142,6	148,8
38	40	130,-	136,5	143,-	149,5	156,-
40	42	136,-	142,8	149,6	156,4	163,2
42	93	142,-	149,1	156,2	163,3	170,4
93	100	366,-	Tutti gli imballaggi			

(1) Tali coefficienti sono applicati integralmente a condizione che il rapporto peso semilordo/peso netto reale non superi i seguenti valori :

per la colonna (a) : 112 ;
per la colonna (b) : 117 ;
per la colonna (c) : 122 ;
per la colonna (d) : 127 ;
per la colonna (e) : 138.

Qualora il rapporto in questione superi uno o più dei suddetti valori, il coefficiente da applicare per il calcolo dell'aiuto è ridotto in funzione della relazione tra il rapporto massimo e quello constatato.

ALLEGATO II

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione di prugne ed al prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente)

Calibri Numero di prugne secche ottenute da susine da innesto avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 %, per 500 g	Coefficienti
122 e più	40,000
120	50,000
118	52,732
116	54,550
114	56,368
112	58,186
110	60,000
108	61,822
106	63,640
104	65,458
102	67,276
100	69,094
99	70,000
98	70,912
96	72,730
94	74,548
92	76,366
90	78,184
88	80,000
86	81,820
84	83,638
82	85,456
80	87,274
78	89,092
77	90,000
76	90,910
74	92,728
72	94,546
70	96,364
68	98,182
66	100,000
64	101,818
62	103,636
60	105,454
58	107,272
56	109,090
55	110,000
54	110,908
52	112,726
50	114,544
48	116,362
46	118,180
44	120,000
42	121,816
40	123,634
38	125,452
36	127,270
34	129,088
33	130,000
32 e meno	130,906